r_piemon - Rep. DD-A16 13/10/2026.0000739.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Gallo

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 739/A1614A/2026 **DEL 13/10/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Modifica dei termini di pascolamento - anno 2026.

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 *"Gestione e promozione economica delle foreste"*, in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m) che prevede che il Regolamento forestale stabilisca le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R"* e successive modifiche integrazioni, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.

VISTA la richiesta di Centro di Assistenza Agricola (CAA Cia) Piemonte (prot. ricevimento 00137343/A1600A del 29/09/2026) di posticipare i termini previsti al comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n. 8/2011).

VALUTATA la richiesta sopra menzionata ed in particolare le motivazioni nelle stessa contenuta circa il miglioramento delle condizioni meteoclimatiche di inizio autunno;

r_piemon - Rep. DD-A16 13/10/2026.0000739.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Gallo

DATO ATTO che l'andamento climatico estivo è stato particolarmente avverso per le cotiche erbose a causa dell'effetto combinato di elevate temperature e scarsità di precipitazioni e che solo con le piogge della seconda metà di agosto vi è stata una parziale ripresa dell'attività vegetativa;

ACQUISITI i pareri del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", dell'Università di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA, dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appenino Piemontese, del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, del Settore regionale A1713C "Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica", del Settore regionale A1615A "Sviluppo della Montagna" unanimemente concordi nella non opportunità di proroga del periodo di pascolamento relativamente alla fascia altitudinale superiore (> 1.500 m s.l.m).

Considerato, per contro, che tutti i pareri di cui sopra sono concordi nel valutare positivamente l'ipotesi di proroga del periodo di pascolamento per la fascia altitudinale compresa fra gli 800 e i 1.500 m.

ACQUISITI i pareri dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente Ipla S.p.a e del Parco Nazionale Gran Paradiso per la parte piemontese concordi per una moderata (10 giorni) proroga del periodo di pascolamento anche per la fascia altitudinale da 1.500 e fino a 2.000 m.

Atteso che recenti condizione meteorologiche nei giorni successivi all'espressione di tali pareri hanno visto il verificarsi di precipitazioni nevose sino a quote prossime a 1.500 m.

Valutato che la combinazione fra condizione meteorologiche e climatiche pregresse e attuali e le condizioni del cotico erboso consente di estendere, solo al di sotto dei 1.500 m il periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO quindi, in relazione alla disponibilità di risorse foraggere, di stabilire che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. Regolamento forestale), limitatamente all'anno 2026, possano essere modificati su tutto il territorio regionale esclusivamente per la fascia altitudinale compresa fra gli 800 e i 1.500 m, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

r_piemon - Rep. DD-A16 13/10/2026.0000739.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Gallo

amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

DETERMINA

DI STABILIRE che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R"* e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'anno 2026, sono modificati su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. N. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo